Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Gal.e in Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 242 DEL 16 OTTOBRE 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Società anonima Bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1937-XV. — **Società anonima Tranvie elettriche Liguri, in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1937-XV. — **Società anonima Valle Ticino, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1937-XV. — **Società anonima Consorzio Macellatori, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1937-XV. — **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 25 settembre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 1° ottobre 1937 XV e di quelle sorteggiate precedentemente non ancora presentate per il rimborso. — **Ex comune di Indunobiona** (Varese): Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1937-XV. — **Società anonima Cotonificio Legler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1937-XV. — **Comune di Parma:** Cartelle del prestito di L. 550.000 sorteggiate nella 29ª estrazione del 1° ottobre 1937-XV. — **Società anonima editrice internazionale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1937-XV — **Società anonima ferrovia Santuario della Guardia, in Genova Sesto S. Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1937-XV — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1937 XV o di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Montebelluna:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1937 XV. — **Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1 ottobre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Manifattura di Leggiuno, in Leggiuno:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1937-XV. — **Comune di Ancona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1937-XV. — **Società anonima Ippolito e Pisani, Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1937-XV

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1716.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, relativo all'applicazione ed alla riscossione dei contributi obbligatori in favore degli Enti provinciali per il turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 413, contenente norme per il nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo;

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 10 maggio di ogni anno, ciascun Ente provinciale per il turismo presenta al prefetto della Provincia, sulla base del programma delle attività da svolgere e preventivamente autorizzato dal Ministero della cultura popolare, le proposte per la determinazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno da ripartire nell'esercizio successivo, a carico degli obbligati di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425.

Art. 2.

Entro il 30 giugno di ogni anno il prefetto provvede con decreto e secondo le norme stabilite nei successivi articoli 3, 4 e 5, al riparto dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, e determinato in conformità dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Fermo restando, per quanto riguarda i contributi dei Consigli provinciali delle corporazioni, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, il contributo a carico della Provincia, dei Comuni che applicano l'imposta di soggiorno e delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è annualmente fissato:

a) per la Provincia, in misura compresa fra l'1 per cento ed il 5 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle arti, industrie, commerci e professioni;

b) per i Comuni che applicano l'imposta di soggiorno, in ragione del 10 per cento del gettito dell'imposta stessa;

c) per le Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, in ragione del 6 per cento del gettito dell'imposta di soggiorno o di cura e del contributo speciale di cura, previsti dagli articoli 12, 13 e 14 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonchè delle speciali contribuzioni previste dall'art. 15 dello stesso decreto.

Le quote delle imposte di soggiorno e di cura, di cui alle lettere *b*) e *c*) vanno calcolate sul gettito netto, detraendone il quarto dovuto all'O.N.M.I. ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 4.

I contributi da ripartire a carico dei privati che dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici nell'esercizio delle loro industrie, commerci, arti o professioni, sono applicati nelle località ove esista l'imposta di soggiorno o di cura, o che abbiano comunque frequenza di forestieri, sia di permanenza che di transito.

La esistenza del movimento dei forestieri nelle singole località sarà accertata dal prefetto, su proposta dell'Ente provinciale per il turismo per quanto riguarda il movimento di sosta: attraverso i dati risultanti dalla imposta di soggiorno o di cura, e per i Comuni che non applicano tali tributi, dal numero delle presenze negli alberghi, pensioni, locande, camere d'affitto; e, per quanto riguarda il

movimento di transito, mediante l'apprezzamento del concorso dei requisiti naturali, artistici ambientali e delle comunicazioni, nonchè della organizzazione di speciali feste e manifestazioni locali, riunioni sportive, sagre, raduni o gite.

Detti contributi sono determinati annualmente sulla base del fabbisogno approvato dal prefetto, previa detrazione:

1) del contributo dovuto dai Consigli provinciali delle corporazioni e debitamente autorizzato dal Ministero delle corporazioni;

2) del contributo della Provincia, dei Comuni che applicano la imposta di soggiorno, delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e delle Organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 6;

3) dei redditi patrimoniali o proventi diversi pertinenti o attribuiti all'Ente provinciale per il turismo.

Art. 5.

L'aliquota annua da applicarsi per le determinazioni dei contributi dei privati di cui all'articolo precedente, è quella risultante dal quoziente fra il fabbisogno rimasto a ripartire, dopo effettuate le detrazioni di cui all'art. 4, e l'ammontare complessivo dei redditi accertati a carico dei predetti ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, arti, commerci e professioni e dell'imposta di patente.

Art. 6.

I contributi delle Organizzazioni sindacali sono fissati annualmente dal Ministero delle corporazioni, sentito il Ministero della cultura popolare, in rapporto all'efficienza dei bilanci confederali, ed al grado di interesse delle singole Confederazioni allo sviluppo del turismo.

Art. 7.

La pubblicazione del decreto prefettizio di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, deve aver luogo non oltre il 1° agosto di ogni anno.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, è presieduta dal direttore generale per il turismo ed è composta da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, delle corporazioni e della cultura popolare.

I Ministeri interessati designano inoltre un supplente per ciascuno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate dal direttore generale per il turismo ad un funzionario della Direzione stessa.

Art. 9.

La riscossione dei contributi iscritti nei ruoli esecutivi del prefetto, è effettuata in sei rate bimestrali, osservato il disposto dei comma 2° e 3° dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792.

La riscossione dei ruoli comprendenti solo partite il cui contributo annuo non superi le L. 20 e la riscossione dei contributi iscritti nei ruoli dei contribuenti morosi, è effettuata in unica rata in coincidenza alla scadenza della prima o della quarta rata delle imposte dirette a mente dell'art. 1 del succitato Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792.

L'importo dei contributi iscritti a ruolo, è versato senza l'obbligo del non riscosso come riscosso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

a) dagli esattori ai ricevitori provinciali;

b) dai ricevitori provinciali ai tesorieri degli E. P. T.

L'inosservanza dei termini pel compimento delle esecuzioni e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse, è causa del rifiuto del discarico stesso; in tal caso l'esattore è tenuto a rifondere le quote all'ente creditore, e verificandosi l'inadempienza contro di lui procede il ricevitore provinciale ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'ente creditore.

Art. 10.

Per la prima applicazione del presente decreto potranno, con decreto del Ministro per la cultura popolare da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, essere prorogati i termini stabiliti negli articoli 1, 2 e 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, *foglio* 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 1717.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Terziarie Regolari di S. Bernardino da Siena, in Viterbo.

N. 1717. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Terziarie Regolari di San Bernardino da Siena, in Viterbo, e viene autorizzato il trasferimento di beni, a favore del medesimo, del complessivo valore approssimativo di L. 95.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1718.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Bologna delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, con Casa generalizia a Parigi.

N. 1718. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Bologna dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, con Casa generalizia a Parigi, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 220.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Novi di Modena (Modena).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Novi di Modena (Modena) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Novi di Modena sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3504)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Sartano (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Sartano (Cosenza) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Sartano (Cosenza) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3502)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale interparrocchiale di Laterina (Arezzo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale interparrocchiale di Laterina (Arezzo) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale interparrocchiale di Laterina (Arezzo) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1937-XV.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 21 agosto 1937-XV, col quale, con effetto dal 17 giugno 1937-XV vennero accettate le dimissioni del sig. Giovanni Battista Grasso di Vittorio dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Torino;
Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1925, col quale venne nominato rappresentante alle grida del suddetto agente di cambio, il sig. Marchisio Giovanni;
Considerato che in dipendenza del provvedimento 21 agosto 1937 sopraricordato è venuto a decadere il mandato a suo tempo conferito dal precitato sig. Grasso al suo rappresentante alle grida;

Decreta:

Con effetto dal 17 giugno 1937-XV è revocata la nomina del sig. Giovanni Marchisio dalla carica di rappresentante alle grida, presso la Borsa di Torino, dell'agente di cambio signor Giovanni Battista Grasso.

Roma, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1937-XV.
Proroga del termine relativo alle anticipazioni su titoli della Rendita 5 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684 relativo all'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento »;
Ritenuta l'opportunità di prorogare la durata delle agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del predetto R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684;

Decreta:

È prorogato a tutto il 30 settembre 1938 il termine per le agevolazioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

Roma, addì 21 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1937-XV.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Craiova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Craiova alle dipendenze della Regia legazione in Bucarest.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(3462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Media dei cambi e dei titoli
dell'11 ottobre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,16
Francia (Franco)	63 —
Svizzera (Franco)	437 —
Argentina (Peso carta)	5,71
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,48
Danimarca (Corona)	4,2035
Norvegia (Corona)	4,7315
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	359,25
Svezia (Corona)	4,855
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5791
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8463
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,102
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	72,60
Id. 3,50 % (1902)	71,25
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,825
Rendita 5 % (1935)	93,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,70
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Media dei cambi e dei titoli
del 12 ottobre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,17
Francia (Franco)	63,20
Svizzera (Franco)	437,35
Argentina (Peso carta)	5,71
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,52
Danimarca (Corona)	4,2040
Norvegia (Corona)	4,732
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,8555
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5791
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8463
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,102
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	72,45
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,375
Rendita 5 % (1935)	92,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avvisi di rettifica.

L'intestazione del certificato del consolidato 3,50 n. 80161 di lire 129,50 inscritto alla Fondazione di De Franceschi rev. Abate Giovanni Antonio fu Giovanni Pietro di cui all'elenco di smarrimenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1937 a pagina 3400 deve essere rettificata come segue:

Fondazione di De Franceschi rev. Abate Giov. Antonio fu Giov. Pietro *per manutenzione di apparati per la messa e per l'Altare maggiore nella Chiesa della SS. Annunziata in Sturla.*

Il certificato del consolidato 4,50 n. 28782 di L. 24 intestato al Monte di carità di Tricase deve rettificarsi in *Monte dei Cari* di Tricase ed il certificato del consolidato 3,50 n. 3199 di L. 3,50 intestato al Monte di carità di Lucugnano in Tricase deve rettificarsi in *Monte dei Cari* di Lucugnano in Tricase.

Le due suddette inserzioni sono state pubblicate nell'elenco di smarrimento certificati di rendita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 1937 a pagina 3262, riga 27-28.

L'elenco di smarrimento dei certificati di rendita pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 1937-XV, a pagina 2926, deve intendersi rettificato, per i due certificati del consolidato 3,50 intestati a Pisciotta Calogero, in consolidato 5 per cento e per la rendita rispettivamente da L. 108,50 in L. 155 e da L. 42 in L. 60.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate al regolamento generale del personale del Consorzio di bonifica « Isola della Donzella » (Rovigo).

Con decreto Ministeriale 5 settembre 1937-XV, sono state approvate le modifiche al regolamento generale del personale del Consorzio di bonifica Isola della Donzella, deliberato dal Consiglio generale dei delegati nella seduta 30 giugno 1937.

(3516)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Sartano (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Sartano (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

L'avv. Nino Tocci è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Sartano (Cosenza) ed i signori Pasquale Adorisio, Luigi Vilardi ed Alfredo Pirri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3503)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Novi di Modena (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Novi di Modena;
Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
In conformità del disposto dell'art. 58 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina,

il signor dott. Merighi Rosario di Carpi a commissario straordinario ed i signori Vezzani Franco di Virginio, Toni dott. Artemio fu Pietro e Tirelli Emidio fu Gaetano a membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Novi di Modena con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, cap II, del ripetuto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3505)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Borgia (Catanzaro) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Borgia (Catanzaro) non è in grado di utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Borgia (Catanzaro) sono sciolti e la gestione del patrimonio dell'anzidetta Cassa è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3472)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti e beneficenza fra i soci dell'Unione Operaia Palermitana - Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 aprile 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 aprile 1937-XV, n. 88, con il quale venne disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di prestiti e beneficenza fra i soci dell'Unione Operaia Palermitana - Palermo;
Considerata la necessità di prorogare l'amministrazione straordinaria della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa di prestiti e beneficenza fra i soci dell'Unione Operaia Palermitana - Palermo ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 5 ottobre 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3468)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a numero 160 posti di notaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365; 8 e seguenti del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; 3 e seguenti del R decreto 22 dicembre 1932, n. 1728; 4 e 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64; 3, 4 e 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163; 11 e 23 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a centosessanta posti di notaro.

Art. 2

Gli aspiranti al concorso, per esservi ammessi, dovranno farne domanda in carta da bollo da lire sei al Ministro per la grazia e giustizia. La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione della *attuale occupazione* e dell'*abituale residenza* del concorrente, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale,

5° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6° certificato di appartenenza al P. N. F. rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscrizione di data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato dovrà attestare esplicitamente che non vi furono interruzioni ed essere vistato per ratifica da S. E. il Ministro Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del P. N. F.;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica. I concorrenti che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato Impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8° contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente avrà compiuto entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che hanno già superato l'esame di idoneità al notariato o che hanno già partecipato ad altro concorso per esame per la nomina a notaio, conseguendovi l'idoneità, dovranno esibire in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte d'appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore e il denominatore del voto complessivo riportato;

9° fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire quattro con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaro. Il podestà, il pretore o il notaro dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà inoltre essere vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 10;

10° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

L'aspirante che sia invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni nell'Africa Orientale dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause di invalidità;

11° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

12° tutti quegli altri documenti necessari a stabilire il diritto del concorrente alla precedenza in graduatoria a sensi degli articoli 26 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

13° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato;

14° quietanza comprovante l'effettuato versamento in un archivio notarile distrettuale o sussidiario della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163.

Non saranno parimenti ammessi al concorso coloro che, per due volte, nei precedenti concorsi non abbiano conseguita l'idoneità senza che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto con esito negativo.

A tale effetto si considerano riprovati anche coloro che si siano ritirati o siano stati espulsi durante una prova di esame dei concorsi predetti, ed in quelle sostenute non abbiano riportato almeno trenta punti per ciascuna prova e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente art. 2 debbono essere prodotti in originale *escluse le copie conformi di qualsiasi specie*, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 10 dello stesso articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2, 3, 4, 5 e 10.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni nell'Africa Orientale dovranno presentare, oltre i documenti indicati nell'articolo 2, il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che furono ammessi al precedente concorso ma non poterono sostenere le prove scritte, ovvero ammessi alle prove orali non poterono parteciparvi, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che intendono valersi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n 163, debbono dichiararlo nella domanda di cui all'art. 2 del presente decreto, comprovando, mediante attestazione dell'Autorità militare competente, di essersi trovati nelle condizioni prevedute nelle disposizioni stesse.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 13 e 14 dell'art. 2 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine di quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il concorrente risiede.

Alle domande dovranno essere allegati, senza cuciture, i documenti richiesti, con un elenco dei medesimi in carta libera, redatto in duplice esemplare.

Art. 6.

Il Ministro delibererà sull'ammissione degli aspiranti al concorso, dandone loro partecipazione individuale.

Art. 7.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di 105 punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei comma precedenti.

Art. 10.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 11.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superati gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di gradutoria sarà determinato a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme con l'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero in cui saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i concorrenti dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia una dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero di essere destinati e il relativo ordine di preferenza. Qualora mancherà tale dichiarazione o le sedi prescelte non potranno essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 13 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(3529)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Approvazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 15 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1936, n. 1187, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1936-XV, col quale venne indetto un concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto del 10 marzo 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute:

1. Marcari Fausto . . . . con punti 58 su 75
2. Cordisco Luciano . . . . » » 56 » 75
3. Baiocchi Guido . . . . » » 49 » 75
4. Rossi Francesco . . . . » » 48 » 75

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Marcari Fausto.
2. Cordisco Luciano.
3. Baiocchi Guido.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i candidati:

Rossi Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*:
GUARNERI.

(3464)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.